

Allegato 8

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 8 /2017

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. Barra Alfredo nato a Salerno il 25/05/1956 matr. n. 16729

Avvocato: Monaco Pasquale Lucio - Piazza Carlo III n. 42 - Napoli

Oggetto della spesa: procedura esecutiva derivante dalla sentenza n. 32533/12 del Tribunale di Napoli – Sez.Lavoro

Tipologia del debito fuori bilancio: Carta contabile a debito, a seguito di procedura esecutiva di pignoramento

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n. 32533/12 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. depositata il 20/12/2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 16/07/2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Barra Alfredo, della somma di € 2.272,41 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha altresì condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, con attribuzione all'avv. Monaco Pasquale Lucio.

Il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con nota prot. n.739362 del 25/10/2013 ha richiesto al Settore Trattamento Economico l'importo degli accessori da applicare alla predetta sentenza

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 879008 del 20.12.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dell' avv. Monaco Pasquale Lucio e del dipendente sig. Barra Alfredo in virtù della sentenza n. 32533 del Tribunale di Napoli.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- Che la U.O.D. 04, con nota prot.n. 836455 del 05.12.2013, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione

Ruly

pag. 1 di 3fonte: http://l



Allegato 8

(Punto 3 del dispositivo)

regionale n. 92 del 01/04/2014), a sollecitare la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

 Che la suddetta Struttura,con nota prot.n.140094 del 26.02.2014, successivamente rettificata con nota prot. n. 224643 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

Sentenza n. 32533/12 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. depositata il 20/12/2012 e notificata in forma esecutiva in data 16/07/2013 e procedura esecutiva di pignoramento (n. 927/14) e assegnazione del Giudice dell'Esecuzione RG. 13828/14, e precisamente

Dipendente sig. Barra Alfredo

0	Risarcimento del danno per perdita di chance	€	2.272,41
0	Rivalutazione monetaria	€	486,41
0	Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25/07/2014	€	631,97.
0	Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio	€	1.903,20

- Che in data 6/05/2014 è stata proposta una deliberazione di Giunta Regionale per il riconoscimento del debito fuori bilancio quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" per la definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale;
- La predetta proposta, dopo un iter istruttorio, è stata approvata dalla Giunta Regionale deliberazione n.218 del 27/06/2014 e poi approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione assunta nella seduta del Consiglio Regionale del 7/8/2014;

Con impegno di spesa n. 588 del 08/10/2014 (registrazione impegno n. 3414 del 20/10/2014) è stato riconosciuto come debiti fuori bilancio, l'importo di € 3.390,79 relativo alla sorta capitale, rivalutazione monetaria e interessi spettante al dipendente sig. Barra Alfredo, ciò in relazione alla sentenza su indicata. Successivamente il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza di assegnazione RG. 13828/14 ha riconosciuto ai creditori in epigrafe indicati le somme qui di seguito specificate:

- a) € 3.745,15 a titolo di sorta capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, al ricorrente sig. Barra A.;
- b) € 1.116,38 per compensi, IVA e CPA e spese, per la procedura esecutiva al procuratore distrattario avv. Monaco Pasquale Lucio

Considerato che per la suddetta procedura forzata sono previste i seguenti ulteriori addebiti a carico dell'Ente regionale e precisamente € 40,00 per commissioni, il totale importo della procedura pignoratizia è di € 4.901,53 giusti provvisori di uscita n. 3067-3068-3069-3070 e quietanze del 05/08/15 n. 17238-17239-17240-17241 della Banca Intesa San Paolo spa.

Considerato, come sopra evidenziato, che risulta per la soddisfazione del credito della dipendente Barra Alfredo derivante dalla relativa sentenza, un importo già riconosciuto di € 3.390,79, il debito complessivo da riconoscere quale debito fuori bilancio risulta essere il seguente:

Pignoramento dipendente. Sig. Barra Alfredo	€	4.901,53
Somma assegnata dal G.E. al dip. Barra Alfredo	€	3.745,15
Somma già riconosciuta come debito fuori bilancio per il dip. Barra Alfredo	€	3.390,79
Somma da riconoscere (€ 3.745,15– € 3.390,79)	€	354,36
Somma da riconoscere, per spese procedura esecutiva (€ 4.901,53- € 3.745,15)	€	1.156,38
di cui € 1.116,38 quale totale lordo all'Avv. Monaco Pasquale Lucio e € 40,00 per co	mmis	sioni, come
sopra specificato.		



Allegato 8

(Punto 3 del dispositivo)

Importo totale da riconoscere : €. 354,36 + 1156,388= 1510,74

Con Decreto Dirigenziale n. 39 del 31/10/2016 la U.O.D.04 "Gestione delle spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha provveduto alla "Regolarizzazione provvisori di uscita per pagamenti effettuati dal Tesoriere Regionale su assegnazione del Giudice a seguito di azioni esecutive ai sensi del D.lgs n. 118/2011- principio della competenza finanziaria allegato n. 4/2-anno 2015" tra cui anche i creditori della presente scheda di partita debitoria per un importo complessivo di €.4.901,53

Alla luce di quanto sopra descritto, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 73 del Decreto legislativo n.118/2011, si provvede alla predisposizione della pesente scheda per il riconoscimento, quale debito fuori bilancio, della somma complessiva di €.1.510,74 atteso che la somma di €. 3.390,79 è stata già riconosciuta.

Tale riconoscimento è esclusivamente giuridico in quanto detta somma ha già la copertura finanziaria a seguito di regolarizzazione contabile eseguita col predetto decreto n. 39 del 30/10/2016.

TOTALE DEBITO................€. . 1.510,74 (somma già regolarizzata e già finanziata)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e su richiamati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di riconoscimento mediante procedura ex art. 73 D.lgs 118/2011;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Sentenza n. 32533/12 del Tribunale di Napoli Sez. Lav. depositata il 20/12/2012 e notificata in forma esecutiva in data 16/07/2013;
- Ordinanza di assegnazione RG. 13828/14;
- Quietanze del 05/08/15 n. 17238-17239-17240-17241 della Banca Intesa SanPaolo spa.

Napoli,

Il responsabile della P.O. dott. Giuseppe lanniello

Il Dirigente/ Dott. Bruno De Filippis 2 copie Es. attr





IBUNALE DI NAPO! elne.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Xerografia GRATIS 1/2/73 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza

IL GIUDICE dott. Carla Musella quale giudice del lavoro all' udienza del. 20.12.2012 pronuncia, a norma dell'art. 429 c.p.c mediante lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 31942/010 RG

TRA

BARRA ALFREDO rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Lucio Monaco, elettivamente in NAPOLI PIAZZA CARLO III N. 42 pressoulo studio dell'avv. Vittoria domiciliato **PANZARELLA**

SETTORY CONTENZIOSO

RICORRENTE

CIVILE É PENALE Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALBA DI LASCIO, elettivamente domiciliata in Napoli, Via S. Lucia, 81

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 14.7.2010 BARRA ALFREDO, dipendente della REGIONE titolare di posizione organizzativa di unità complessa livello A per l'anno 2000 e di livello A per l'anno 2001, con conferma negli anni successivi sino ad oggi, agisce per l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno da perdita di chanches per la mancata definizione negli anni 2000 e 2001 del sistema di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato; danno quantificato in € 4544,82 oltre accessori.

Il ricorrente pone a fondamento della domanda il CCNL del 31.3.1999, che ha classificato il personale in quattro categorie, previsto per il personale della categoria D la istituzione di un'area delle posizioni organizzative. Il contratto decentrato integrativo ALL'ART. 11 stabilisce la assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e suddivide le posizioni organizzative in tre livelli, rispettivamente contrassegnati dalle lettere A, B e C. . . .

In relazione all'incarico conferito, il ricorrente ha percepito la retribuzione di posizione di € 7230.40 a far data dal 2000 e di € 11362,05 a far data dal 2001 . Ai sensi dell'art. 11 del CCDI per le posizioni organizzative è prevista oltre alla retribuzione di posizione una retribuzione di risultato

21637

fonte: http://l

annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998.

Il sistema di valutazione negli anni 2000 e 2001 non è mai stato definito per colpevole inerzia della Amministrazione, non avendo il nucleo di valutazione messo a punto il sistema di valutazione benché incaricato già dall'anno 1998. L'assenza dello schema di valutazione ha impedito l'apprezzamento dei risultati raggiunti e della loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, con la conseguenza della mancata corresponsione della retribuzione di risultato, condizionata dall'esito di detta valutazione.

Di qui il diritto al risarcimento del danno derivato dalla perdita di *chanches* ovvero dalla perdita della concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato; sotto questo profilo l'istante afferma che la prova della apprezzabile possibilità di conseguire un risultato positivo deriva dalla mancanza di revoca anticipata e dalla riconferma dell'incarico per gli anni successivi a quelli oggetto di giudizio.

La REGIONE CAMPANIA costituitasi chiede il rigetto della domanda, affermando che l'istante ha una mera aspettativa.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Come affermato dalla giurisprudenza allegata dal ricorrente (vedi tra le tante Corte d'appello di Napoli sentenza 2644/2010), la *chance*, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio, la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale. (*ex pluribus* Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999).

Il creditore a tali fini ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta colpevole dell'altra parte, della quale il danno risarcibile deve essere la conseguenza immediata e diretta.

Nella fattispecie di causa la condotta illegittima della REGIONE consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati dai parti dei dirigenti ed al concreto pagamento della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.



A tale riguardo si precisa che l'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 prevede che per il personale della categoria D titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio fosse composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed retribuzione, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'importo della retribuzione di posizione era previsto da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative. Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo 10 prevede un importo variabile dal 10 al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La norma collettiva ha trovato attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale, stipulato in data 9.12.1999. In particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, stabilendo per l'anno 2000 un valore della posizione organizzativa di livello A (quale è stata pacificamente assegnata al ricorrente) di lire 22 milioni. Ha previsto una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998.

La definizione del sistema di valutazione costituisce oggetto di un'obbligazione di facere da parte del datore di lavoro, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore. Ciò discende dalla considerazione che solo attraverso tale condotta la amministrazione poteva adempiere la obbligazione principale di corrispondere la retribuzione di risultato al verificarsi dei rispettivi presupposti, prevista insieme alla retribuzione di posizione quale sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, compresa la retribuzione per il lavoro straordinario.

La mancata definizione del sistema di valutazione costituisce dunque un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, come del resto affermato dalla prevalente giurisprudenza allegata. Occorre ora determinare il danno risarcibile in relazione al dato di fatto che , pur non avendo effettuato la valutazione , la REGIONE ha confermato l'incarico negli anni successivi al BARRA. Tale profilo è determinante nel ritenere provata la concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato .

Invero a norma dell'art. 9 del CCNL per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del C.C.D.I., recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti, criteri che tengono conto:

- dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare)
- della formazione ed aggiornamento in servizio (requisiti culturali)
- delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali)
- degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la REGIONE (esperienza acquisita).

Pertanto nel conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2000/ 2001 la amministrazione ha doverosamente considerato e positivamente valutato la esperienza pregressa e la capacità verificata nella attività lavorativa quotidiana.

Si rileva inoltre che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, con procedura in contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico esso è sicuramente motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Da ultimo va anche evidenziato come l'esito della valutazione non è configurato dall'art. 9 del CCNL come normale dualismo tra esito positivo/ esito non positivo. Infatti è prevista come prima eventualità quella della valutazione positiva, costituente titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. Soltanto successivamente è considerata la formalizzazione di una valutazione non positiva, obbligatoriamente preceduta dal contraddittorio con il dipendente, assistito dal sindacato, con procedura estesa anche alla eventualità di revoca anticipata: trattasi dunque non di un normale esito della valutazione, premiale dei più meritevoli, ma piuttosto di una connotazione *lato sensu* sanzionatoria.

Per le concorrenti considerazioni sopra esposte può affermarsi, con un margine di probabilità assai prossimo alla certezza, che in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto il ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando così il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

Trattandosi di valutazione probabilistica appare tuttavia congruo quantificare il danno in termini percentuali dell'importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione di risultato piuttosto che nell'intero importo della retribuzione di risultato.

Sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali esibiti dallo stesso ricorrente appare equo determinare tale misura sulla base del 50% pari ad € 2272,41

La Regione va pertanto condannata al pagamento dell'importo richiesto di € 2272,41

Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina comune delle obbligazioni di valore; non viene in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994, relativo agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la REGIONE CAMPANIA al pagamento in favore di BARRA ALFREDO della somma di € 2272,41 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.

Condanna la REGIONE alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00, con attribuzione all'avv. PASQUALE LUCIO MONACO.

Napoli 20.12.2012

DR. CARLA MUSELLA

.../iJenzn

a presente sentenza è statà

Napoli. 2 C DIG. 2012

fonte: http://l



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifichi a mani il su esteso atto a:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia nº 81.

Esposito Antonino 1 6 LUG 2013

DE LUCA ALBERTO



R.G. 13828 2014

€ 3.745,15

oron a bidistrill en ferralio treto libracco i enti del Dissonso, 31 stanta C. V. (Cosono)

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE QUINTA BIS

Il giudice dell'esecuzione

BARRA	ALFREDO		¥ (a
	BARRA	BARRA ALFREDO	BARRA ALFREDO

Terzo pignorato: BANCO NA PO1. Ritenuto che, in forza del t.e., il credito azionato va, ad oggi, determinato come segue: € 3.745,15 Capitale ed acc € 0,00 Interessi decorrenza tasso legale € 0,00 Rivalutazione € 0,00 Spese processuali liquidate nel titolo € 0,00 Esborsi documentati successivi al titolo

Ritenuto che le spese dell'intera procedura esecutiva -inclusi esborsi e compensi relativi all'atto di precetto - vanno liquidate, in base ai parametri del D.M. 140/2012, come segue:

Totale credito azionato

€ 80,00	esborsi	- a a 1	\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.
€ 700,00	compensi nonchè	€105,00	quale rimborso spese generali e quindi
€ 885,00	Totale spese della p	orocedura ese	cutiva (*)

(*) oltre IVA e CPA nelle misure di legge da corrispondersi a presentazione di fattura, se non detraibili dal creditore.

rilevato che il terzo ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo nei limiti del pignorato;

assegna

al creditore le somme dovute dal terzo al debitore, nei seguenti limiti e salvo esazione: :

a totale soddisfo delle spese di procedura esecutiva, oltre IVA e CPA;

€ 3.745,15 a totale soddisfazione del credito per cui si procede,

oltre spese successive occorrende (imposta di registrazione, copie della presente ordinanza, ecc.) ove ne sia documentato l'anticipo, il tutto comunque nei limiti dell'importo pignorato.

Ordina al terzo pignorato l'immediato pagamento delle somme assegnate e lo autorizza a trattenere

per se, su quanto dovuto al debitore, € 40,00.

Napoli, [15]15

Il giudico dell'esecuzione dott.ssa Rosamna Acampora

200 d t

Note of the State of State of

*** QUIETANZA ***

DATA 05.08.2015

ENTE/ES PROV/U

CONTO

TESORERIA:

100/2015

3068

46037

* * * QUIETANZA N. 17239 * * *

IL SOTTOSCRITTO MONACO PASQUALE LUCIO

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 955,38 ***** (NOVECENTOCINQUANTACINQUE/38*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0000927 CREDITORE N. 002 Codice R.G.E 013828/2014

NR. DISPOSIZIONE 286686 RIF. 087969 / 0/ 53/ 0/ 0

IMPORTO PROVV.U

BOLLI

SPESE

IMPORTO PAGATO

955,38

0,00

0.00 ES

955,38

ACCR.SUL C/C IT63 S030 6234 2100 0000 0496 495

PAGATO IL 05.08.2015

DELLA BANCA MEDIOLANUM

BASIGLIO

VALUTA BENEFICIARIO: 06.08.2015

IL TESORIERE BANCO DE NAPOLI FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



*** QUIETANZA ***

DATA 05.08.2015

ENTE/ES PROV/U

CONTO

TESORERIA:

100/2015

3069

46037

* * * QUIETANZA N. 17240 * * *

IL SOTTOSCRITTO MONACO PASQUALE LUCIO

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEYUTO DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 161,00 ***** (CENTOSESSANTAUNO/00*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0000927 CREDITORE N. 002 PER RITENUTE VERSATE A CURA DEL TESORIERE Codice R.G.E 013828/2014

RIF. 087969 / 0/ 51/ 0/ 0

IMPORTO PROVV.U

BOLLI

SPESE

IMPORTO PAGATO

161,00

0,00

0,00

161,00

PAGATO IL 05.08.2015

PER QUIETANZA (FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

> IL TESORIERE BANCO DI NAPOLI FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

M10MOCC000002ECO (ex IM10MOCC000002NJ - Ed. 12/14

* * * QUIETANZA * * *

DATA 05.08.2015

ENTE/ES

PROY/U

3070

CONTO

TESORERIA:

100/2015

46037

* * * QUIETANZA N. 17241 * * *

IL SOTTOSCRITTO BANCO DI NAPOLI

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 40,00 ***** (QUARANTA/00*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0000927 CREDITORE N. 003 Codice R.G.E 013828/2014

RIF. 087969 / 0/ 51/ 0/ 0

IMPORTO PROVV.U

BOLLI

SPESE

IMPORTO PAGATO

40,00

0,00

0,00 ES

40,00

PAGATO IL 05.08.2015

PER QUIETANZA (FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

ÍL NESORIERE BANCO DI NAPOLI FILIPLE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI MISTO MISTO CONTRACTOR MISTO M

anpaclo per l'ambienta - carta ecologic

M10MOCC000002ECG (ex IM10MOCC000002N) - Ed. 12/14